

CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 27 FEBBRAIO 2023/1722 d.F.R. Delibera n.21
Pratica n. 1.3.3 - 1171/2023/XXX

Oggetto: Indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 13, comma 2 della Legge 23 dicembre 2022 n. 171

IL CONGRESSO DI STATO

sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio in merito alla necessità di meglio definire la portata interpretativa ed applicativa dell'articolo 13, comma 2, della Legge 23 dicembre 2022 n. 171 in riferimento alla non applicazione, dal periodo d'imposta 2022, delle disposizioni del divieto di cumulo dei benefici fiscali di cui all'articolo 68 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche con riferimento all'imposta sulle importazioni di cui all'articolo 33 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n. 51 e successive modifiche;

vista altresì la nota dell' Ufficio Attività Economiche prot. n. 17434/VV/bg/ac del 16 febbraio 2023 avente ad oggetto l'applicazione delle norme vigenti nelle ipotesi contemplate dall'articolo 13, comma 2 della Legge n. 171/2022;

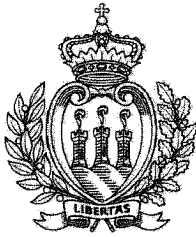
vista la lettera a), comma 2 dell'articolo 16 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184;

delibera

il seguente indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 13, comma 2, della Legge 23 dicembre 2022 n. 171, con riferimento all' applicazione delle disposizioni ivi contenute per il periodo d'imposta 2022:

– “2. *Al fine di incentivare la riqualificazione energetica, a partire dall'esercizio 2022, il divieto di cumulo dei benefici fiscali di cui all'articolo 68 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche non si applica con riferimento all'imposta sulle importazioni di cui all' articolo 33 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n. 51 e successive modifiche*”, intendendosi che gli effetti di tale disposizione devono estendersi anche ai progetti per i quali sia stata avviata la realizzazione nel corso dell'esercizio 2022, e che pertanto per i predetti progetti i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare i termini di cui all'articolo 64, comma 1 della Legge 166/2013 e successive modifiche ai fini di ottenere il beneficio fiscale previsto dal Titolo IV, Capo I della legge n. 166/2013 e successive modifiche non debbano trovare applicazione.

Per effetto di tale interpretazione, deve altresì intendersi che l'Ufficio Attività Economiche, in diretta applicazione del citato disposto di legge, come sopra interpretato, riesamini, su espressa richiesta dell'operatore economico, le istanze



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 27 febbraio 2023/1722 d.F.R.

Delibera n.21

Pratica n.1.3.3 - 1171/2023/XXX

ricevute nel corso dell'anno 2022 rispetto alle quali era stato espresso diniego per il divieto di cumulo ed esamini le eventuali nuove istanze. La richiesta di riesame e la presentazione delle nuove istanze dovranno essere depositate all'Ufficio Attività Economiche entro e non oltre il 28 aprile 2023, accordando, qualora accolte, quale decorrenza del beneficio fiscale richiesto il periodo d'imposta 2022.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, dell' Ufficio Attività Economiche, dell'Ufficio Tributario, della Direzione della Finanza Pubblica